

attention!

Una pubblicazione della Fondazione usic
in materia di prevenzione dei sinistri e assicurazione qualità

Ritardo nella consegna dei piani e problemi nello svolgimento dei lavori

Dr. Thomas Siegenthaler

L'obbligo del committente di fornire per tempo all'imprenditore i piani esecutivi è un tema che fa discutere sui cantieri. Un ritardo nella consegna dei piani può ridurre la produttività e causare di conseguenza oneri supplementari per l'imprenditore. In casi del genere, quest'ultimo fa valere il fatto che sussiste un problema nello svolgimento dei lavori e pretende dal committente un indennizzo per maggiori costi. Dal canto suo, il committente può cercare di fare rivalsa sul progettista. Che cosa dovrebbero considerare committenti e progettisti per non arrivare a questo punto?

I. Secondo il concetto del Regolamento SIA 118

Secondo la norma SIA 118, il committente deve consegnare i piani all'imprenditore secondo l'andamento dei lavori (art. 100 cpv. 1 norma SIA 118). In altre parole, se l'imprenditore vuole lavorare più velocemente o in un'altra sequenza, la produzione dei piani deve adeguarsi. Stando alla norma SIA 118, il programma dei lavori serve unicamente da informazione per il committente. L'imprenditore può allontanarsi dal suo programma dei lavori e il committente e il suo progettista possono fare affidamento su tale programma solo in misura limitata. Se l'imprenditore comunica o se si capisce in altro modo che lavorerà diversamente dal proprio programma dei lavori, la produzione dei piani deve adeguarsi.

II. Programmi dei lavori convenuti

Se alla realizzazione dell'opera collaborano più fornitori di prestazioni, la norma SIA 118 non fornisce alcuna soluzione al riguardo. In effetti ogni imprenditore potrebbe allontanarsi dal programma dei lavori. Per questo motivo nella

prassi si è iniziato a convenire, nel contratto di appalto, programmi dei lavori. Spesso la portata di tali accordi non è chiara. Nella maggior parte dei casi non si capisce in particolare se tutte le date ivi contenute diventino scadenze fisse, se si tratti di scadenze limite oppure eventualmente solo di tempi indicativi. Ciò influisce però sull'obbligo di collaborazione del committente: dal programma dei lavori convenuto risulta quando l'imprenditore può pretendere al più presto i piani, le liste dei materiali e anche le azioni di collaborazione. Non tutti gli imprenditori, e tra l'altro neanche tutti i giuristi, sono però consapevoli di questa conseguenza. È pertanto raccomandabile spiegarlo nel contratto di appalto o nelle altre componenti del contratto di appalto. Una possibile clausola potrebbe essere la seguente:

„Per l'adempimento del contratto vale il programma dei lavori messo a punto in data xx.xx.xxxx: il committente coordina la fornitura delle prestazioni da parte dei coimprenditori e dei progettisti in base a tale programma dei lavori. Anche se fosse possibile procedere meglio o più rapidamente con i lavori, l'imprenditore non può

attention!

aspettarsi che i coimprenditori forniscano le proprie prestazioni oppure che il committente collabori (consegne di piani ecc.) prima, più tardi oppure in un'altra sequenza rispetto a quanto emerge da questo programma dei lavori.“

All'occorrenza, un programma dei lavori appositamente convenuto può essere adeguato di comune accordo. È importante ricordare che l'imprenditore non può modificare unilateralmente il programma concordato (a differenza di un programma dei lavori ai sensi della norma SIA 118) – è necessario il consenso di entrambe le parti. In tal modo si evita che l'imprenditore sovraccarichi la produzione dei piani lavorando più rapidamente o organizzando in modo differente la successione dei lavori e che l'ingegnere o l'architetto accumuli ritardo nella consegna dei piani.

III. Il programma di consegna dei piani: un pratico aiuto

Indipendentemente dal fatto che venga concordato o no un programma dei lavori, è possibile convenire con l'imprenditore un programma di consegna dei piani per fissare le date di consegna in una forma che possa essere dimostrata. Così l'imprenditore non può appellarsi al fatto che la produzione dei piani debba corrispondere all'„andamento dei lavori“ (art. 100 norma SIA 118), e il progettista non accumula ritardo nella consegna dei piani se si attiene alle date di consegna concordate.

IV. Ripercussioni

Mediante un programma dei lavori contrattuale oppure concordando un programma di consegna dei piani, le parti contraenti possono definire in modo vincolante quando l'imprenditore può attendersi una collaborazione da parte del committente (in particolare anche consegne di

piani). Così i lavori dell'imprenditore possono essere coordinati in maniera affidabile con la produzione dei piani. Di conseguenza, in applicazione dell'art. 100 norma SIA 118 il progettista non dipende, per quanto riguarda la produzione dei piani, dal modo il cui l'imprenditore progredisce con i lavori che, a seconda delle circostanze, può variare. Se manca un accordo in tal senso, potrebbe ad esempio accadere che un imprenditore costruisca molto più velocemente di quanto stabilito nel programma dei lavori. Se poi la produzione dei piani non riesce a stare al passo con l'andamento dei lavori, l'imprenditore potrebbe pretendere dal committente l'onere supplementare che ne risulta (parola chiave: problema nello svolgimento dei lavori). Dal canto suo il committente potrebbe cercare di fare rivalsa sul progettista. Se invece viene concordato un programma dei lavori (con una clausola contrattuale come quella menzionata nell'esempio) e un programma di consegna dei piani, l'imprenditore non può pretendere i piani prima di quanto convenuto.

V. Ritardo nella consegna dei piani e assicurazione

Come nel caso di tutte le altre assicurazioni di responsabilità civile professionale, anche la soluzione assicurativa della Fondazione usic non fornisce alcuna copertura per danni di mora – e quindi neanche in caso di ritardo nella consegna dei piani. Sono esclusi i danni di mora derivanti da errori di pianificazione o di direzione lavori (cifra 10.10 Condizioni usic).

Il presente foglio informativo non va inteso come consulenza legale. In caso di applicazione concreta è necessario consultare uno specialista. Il parere qui sostenuto riguardo all'effetto di programmi dei lavori e programmi di consegna dei piani concordati corrisponde all'odierno standard della dottrina. Finora non esiste tuttavia una giurisprudenza del Tribunale federale riguardo a questo argomento. La Fondazione usic non può garantire che ogni tribunale si basi su questa opinione giuridica.